

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 693)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1972  
(V. Stampato n. 830)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

**di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 1972*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

**ACCORDO**  
**FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA**  
**INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA I DUE**  
**PAESI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE IL 25 MAGGIO 1955**

La Repubblica Italiana e il Regno di Svezia hanno convenuto che gli articoli 1 par. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 della Convenzione stipulata fra i due Paesi il 25 maggio 1955 in materia di sicurezza sociale vengano così aggiornati:

**ARTICOLO 1.**

*Paragrafo 1.* — La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

1) in Italia:

- a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
- c) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
- d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative;
- e) gli assegni familiari;
- f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- g) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;
- h) i regimi facoltativi delle assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia e contro la tubercolosi;
- i) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;

2) in Svezia:

- a) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità (« sjukförsäkring » e « moderskapsförsäkring »);
- b) la pensione nazionale e l'assicurazione per la pensione supplementare (« folkpensionering » e « försäkring för tilläggspension »), ambedue i sistemi comprendenti le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti;
- c) gli assegni generali per i figli (« allmänna barnbidrag »);
- d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (« yrkesskadeförsäkring »);
- e) le prestazioni delle casse di disoccupazione riconosciute;
- f) le misure assistenziali prese dallo Stato e quelle alle quali lo Stato contribuisce in caso di disoccupazione.

## ARTICOLO 5.

I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione nazionale di vecchiaia alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici aggiuntivi previsti per i cittadini svedesi, a condizione che:

— dopo il 18° anno di età siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno 15 anni di cui almeno 5 consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, oppure

— al raggiungimento del 67° anno di età sia stato e sia tuttora riconosciuto il diritto alla pensione nazionale sotto forma di pensione di invalidità o di pensione vedovile.

## ARTICOLO 6.

I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione nazionale di invalidità alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici aggiuntivi previsti per i cittadini svedesi, a condizione che siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno 5 anni e che, dopo il loro ultimo arrivo in Svezia, siano stati atti a normale lavoro per almeno un anno.

## ARTICOLO 7.

In caso di morte di un cittadino italiano, al coniuge superstite e ai figli domiciliati e civilmente registrati in Svezia è riconosciuto il diritto, alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici aggiuntivi previsti per i cittadini svedesi, alla pensione nazionale per la vedova o per i figli, a condizione che:

il deceduto, dopo il 18° anno di età, sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno 15 anni di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente prima della morte, purché, all'epoca del decesso, il superstite fosse domiciliato e civilmente registrato in Svezia, oppure,

per quanto riguarda la pensione per la vedova, la vedova sia stata domiciliata e civilmente registrata in Svezia complessivamente per almeno 15 anni, di cui almeno 5 consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, oppure,

per quanto riguarda la pensione per i figli, che il figlio sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia per almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione.

## ARTICOLO 8.

*Paragrafo 1.* — Le persone che secondo le condizioni stabilite dagli articoli da 5 a 7 sono considerate equiparate ai cittadini svedesi per quanto riguarda il diritto alla pensione nazionale per il periodo in cui sono domiciliate e civilmente registrate in Svezia, ma che in seguito hanno cessato di risiedere in tale Paese, sempre che come previsto dalle norme del para-

grafo 2 di questo articolo spetti loro la pensione supplementare e siano state civilmente registrate in Svezia nell'anno in cui hanno compiuto il 62° anno di età e nei 5 anni immediatamente precedenti, hanno diritto di percepire la pensione nazionale di vecchiaia, di invalidità o per vedova nonché i benefici aggiuntivi, in conformità a quanto disposto nel secondo capoverso del presente paragrafo. Nel caso che una persona abbia lasciato la Svezia prima di aver maturato il diritto alla pensione, in sede di esame della domanda di pensione non verrà tenuto conto della particolare norma di cui agli articoli da 5 a 7 che prevede che l'interessato abbia trascorso in tale Paese 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la presentazione della domanda stessa.

In tal caso la pensione nazionale verrà fissata in rapporto al numero degli anni per i quali è stato accreditato il reddito pensionabile ai fini della pensione supplementare. Se il reddito pensionabile è stato accreditato per tanti anni da consentire la concessione dell'intera pensione supplementare, la pensione nazionale verrà concessa alle stesse condizioni del cittadino svedese. In caso diverso verrà concessa una aliquota della pensione nazionale corrispondente al rapporto tra il numero degli anni per i quali è stato accreditato il reddito pensionabile ai fini della pensione supplementare e il numero degli anni, stabilito dalla legge, per il quale tale reddito pensionabile deve essere accreditato per maturare il diritto alla pensione supplementare completa. I cittadini italiani che non sono domiciliati in Svezia non hanno tuttavia diritto ai benefici addizionali della pensione nazionale che vengono concessi ai titolari di redditi meno elevati.

*Paragrafo 2.* — I cittadini italiani hanno diritto alla pensione supplementare alle stesse condizioni dei cittadini svedesi, in base alla attività lavorativa svolta durante il periodo in cui sono stati domiciliati in Svezia. Ai cittadini italiani non si applicano tuttavia le disposizioni speciali di cui al capitolo 15, paragrafo 1, della legge sulle assicurazioni generali relative al calcolo della pensione per i cittadini svedesi nati negli anni dal 1896 al 1923.

*Paragrafo 3.* — Il cittadino italiano, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto ad alcuna delle prestazioni previste dagli articoli da 5 a 7 come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci la Svezia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei versamenti da lui effettuati alla amministrazione per le pensioni del popolo, su presentazione di regolari ricevute dei versamenti effettuati. La suddetta disposizione non si applica a coloro che soddisfano le condizioni, di cui al par. 1 del presente articolo, previste per la concessione della pensione nazionale di vecchiaia dopo aver lasciato la Svezia.

I cittadini italiani che hanno ottenuto il rimborso dei versamenti effettuati non potranno più far valere il diritto alle pensioni nazionali prima di aver nuovamente adempiuto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

*Paragrafo 4.* — La suprema autorità amministrativa italiana emanerà le disposizioni necessarie per stabilire le condizioni ed i limiti in base ai quali i cittadini italiani, che hanno ottenuto il rimborso dei versamenti previsto nel paragrafo 3, possono utilizzare tali somme nell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, ai fini dell'acquisizione e del mantenimento del diritto a pensione, come pure della misura della pensione.

## ARTICOLO 9.

*Paragrafo 1.* — Quando in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidità, la vecchiaia o ai superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione supplementare svedese saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura del diritto alle prestazioni suddette, in quanto tali periodi non si sovrappongono.

*Paragrafo 2.* — Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svezia nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettono di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

*Paragrafo 3.* — Quando, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazioni sociali italiane è concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svedese essa è calcolata come segue:

a) l'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2 fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. Tuttavia per periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svedese, i contributi relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana;

b) in base a questo ammontare elevato ove occorra, fino all'ammontare della pensione minima garantita dalla legislazione italiana, l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni dei due Paesi contraenti tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svedese solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani.

*Paragrafo 4.* — I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nella assicurazione supplementare svedese.

Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione corrisposta al lavoratore, utile ai fini pensionistici in Svezia.

*Paragrafo 5.* — Il cittadino svedese, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci l'Italia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributi da lui versati per tale assicurazione; ottenuto tale rimborso non si potranno più ottenere in seguito le prestazioni di detta assicurazione prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni da essa prescritte.

## ARTICOLO 13.

Ai figli che siano cittadini italiani o il cui padre o madre siano cittadini italiani vengono corrisposti in Svezia, alle stesse condizioni previste per i cittadini svedesi, gli assegni generali per i figli, a condizione che essi siano domiciliati in Svezia e allevati da persona ivi domiciliata e civilmente registrata.

Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche.

In fede di che i sottoscritti, debitamente muniti dei necessari poteri, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Stoccolma il 18 novembre 1971 in duplice esemplare nelle lingue italiana e svedese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:

LUIGI VALDETTARO

Per il Regno di Svezia:

SVEN ASPLING